

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

### 68° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 17 APRILE 1986

Presidenza del Presidente VASSALLI

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Modificazioni all'ordinamento della Cassa nazionale del notariato e all'ordinamento del Consiglio nazionale del notariato» (1036)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE ..... Pag. 1, 3, 4 e *passim*  
BATTELO (PCI) ..... 5, 7  
CIOCE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia ..... 3, 5, 6 e *passim*  
DE CINQUE (DC) ..... 4, 5, 6 e *passim*  
DI LEMBO (DC), relatore alla Commissione .... 3, 4, 5 e *passim*  
GIANGREGORIO (MSI-DN) ..... 4, 8, 9  
RUSSO (Sin. Ind.) ..... 2, 4, 7

*I lavori hanno inizio alle ore 11,45.*

##### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modificazioni all'ordinamento della Cassa nazionale del notariato e all'ordinamento del Consiglio nazionale del notariato» (1036)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Modificazioni all'ordinamento della Cas-

sa nazionale del notariato e all'ordinamento del Consiglio nazionale del notariato».

Ricordo che su tale disegno di legge abbiamo ampiamente e ripetutamente discusso e che era stato espresso il parere incondizionatamente favorevole della Commissione affari costituzionali.

Riprendiamo oggi la discussione sospesa il 19 marzo. Come sapete, sono stati già votati numerosi articoli. Oggi cominciamo con l'articolo 1, precedentemente accantonato, perchè occorreva esaminare gli emendamenti presentati al punto 7) del secondo comma, mentre il primo comma era stato già approvato.

Do quindi lettura del testo dell'articolo 1, così come modificato dopo l'approvazione di un emendamento del relatore, senatore Di Lembo, soppressivo, al primo comma, del riferimento alla normativa recata dalla legge 20 marzo 1975, n. 70:

Art. 1.

La Cassa nazionale del notariato, istituita con regio decreto-legge 9 novembre 1919,

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

68° RESOCONTO STEN. (17 aprile 1986)

n. 2239, esplica, nell'ambito della categoria dei notai, attività di previdenza, di mutua assistenza e di solidarietà fra gli iscritti.

All'uopo, con il fondo costituito dalle quote di onorario versate dai notai, provvede:

1) alla corresponsione del trattamento di quiescenza a favore del notaio che cessa dall'esercizio e di reversibilità a favore del coniuge, dei figli minori e degli altri soggetti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

2) alla liquidazione dell'indennità di cessazione a favore del notaio che cessa dall'esercizio, ovvero dei soggetti previsti dall'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

3) alla corresponsione a favore del notaio in esercizio di assegni integrativi degli onorari percepiti nell'anno, se inferiori ad un ammontare predeterminato;

4) alla concessione di contributi per l'impianto dello studio del notaio di prima nomina, se versa in condizioni di disagio economico;

5) alla concessione di assegni di studio a favore dei figli del notaio in esercizio o cessato;

6) alla corresponsione di sussidi a favore del notaio cessato o in esercizio, del coniuge e dei suoi parenti entro il secondo grado, se versano in condizioni di disagio economico;

7) alla concessione di mutui al notaio in esercizio per l'acquisto o la ristrutturazione dello studio, per l'acquisto o la costruzione della casa da adibire a prima abitazione, stipulando apposite convenzioni con istituti di credito abilitati alla concessione di prestiti a medio e lungo termine e contribuendo al parziale pagamento dei relativi interessi;

8) al soddisfacimento di ogni altro onere espressamente imposto a suo carico da disposizioni di legge.

Al numero 7) del secondo comma dell'articolo 1 sono stati presentati alcuni emendamenti.

Il primo è del senatore Gallo, ed è volto ad inserire, all'articolo 1, secondo comma, n. 7), dopo le parole: «prima abitazione», l'altra: «anche».

Vi è poi un emendamento del relatore, inteso ad inserire, dopo il n. 7) del secondo comma dell'articolo 1, il seguente n. 7-bis):

«A garantire mediante forme assicurative, anche stipulando convenzioni con istituti di assicurazione ed eventualmente promuovendo apposite organizzazioni a livello regionale, distrettuale o interdistrettuale e fatto in ogni caso salvo il diritto di rivalsa nei confronti del notaio responsabile:

il risarcimento dei danni causati dai notai nell'esercizio della loro funzione e della loro attività professionale;

il pagamento delle imposte per conto dei clienti;

il pagamento delle tasse dovute all'archivio notarile e dei contributi dovuti al Consiglio nazionale del notariato e ai consigli notarili».

A tale emendamento il senatore Gallo ha presentato il seguente subemendamento, al fine di sostituire l'alinea introduttivo del n. 7-bis con il seguente:

«A provvedere a forme assicurative mediante stipulazioni con istituti di assicurazione ed eventualmente promuovendo apposite organizzazioni a livello regionale, distrettuale o interdistrettuale, relative:

al risarcimento dei danni causati dai notai nell'esercizio della loro funzione e della loro attività professionale;

al pagamento delle imposte per conto dei clienti;

al pagamento delle tasse dovute all'archivio notarile e dei contributi dovuti al Consiglio nazionale del notariato e ai consigli notarili».

Infine vi è il seguente emendamento, presentato dal senatore Russo, tendente a sopprimere al n. 7), le parole: «per l'acquisto o la costruzione della casa da adibire a prima abitazione», e le parole: «e contribuendo al parziale pagamento dei relativi interessi».

Il senatore Russo aveva già illustrato il suo emendamento; ma non so se intende nuovamente prendere la parola in questa sede.

RUSSO. Signor Presidente, ricordo che mi fu obiettato che in pratica la Cassa già opera

in questo senso. Allora se vi è già un intervento discrezionale della Cassa che può operare in assenza di una norma di legge, non vedo perchè occorra introdurre una norma come quella prevista dal numero 7) del secondo comma dell'articolo 1. Se invece l'operazione che compie la Cassa non è del tutto corretta, perchè non rientra in poteri definiti, allora mi chiedo quali sono i motivi che portano a definire tali poteri. Ciò implica un esame degli scopi della mutualità di questa Cassa.

**PRESIDENTE.** Tuttavia molti dei poteri che sono disciplinati in questo articolo 1 sono già di fatto esercitati dalla Cassa nazionale del notariato.

**DI LEMBO, relatore alla Commissione.** Questi poteri sono già esercitati dalla Cassa, perchè essa attualmente concede contributi per la ristrutturazione dello studio, per l'acquisto e per la costruzione della casa da adibire a prima abitazione.

La novità è costituita dalla stipula di apposite convenzioni con istituti di credito abilitati alla concessione di prestiti a medio e lungo termine e dalla contribuzione al pagamento parziale dei relativi interessi.

L'elencazione contenuta nell'articolo 1 non è molto innovativa, nè nello stesso articolo sono contemplati tutti i compiti che la Cassa ha già assunto. Anche quando si parla della «concessione di contributi per l'impianto dello studio del notaio di prima nomina, se versa in condizioni di disagio economico» — al numero 4) del secondo comma dell'articolo 1 — si tratta di una funzione che la Cassa esercita già da tempo, solo che nell'elencazione dei compiti ad essa attribuiti si è voluto comprendere un po' tutto, anche la possibilità della concessione di mutui al notaio per l'acquisto della prima casa o dello studio.

Faccio notare che questa previsione fu già approvata — se così si può dire — nel disegno di legge esaminato dal Senato nella scorsa legislatura, quando si volle allargare il quadro delle situazioni previste e si affermò che si potevano concedere contributi an-

che ai funzionari del Ministero della giustizia e ad altri. Questa era una proposta veramente eccessiva, perchè con i contributi di un ente previdenziale come la Cassa si sarebbe dovuto provvedere anche alle esigenze di pubblici dipendenti. È sembrato pertanto opportuno — a mio giudizio a giusta ragione — eliminare una simile disposizione.

In conclusione sono favorevole all'attuale formulazione del numero 7) dell'articolo 1, con la sola aggiunta — proposta dal senatore Gallo — della parola «anche» dopo le parole «prima abitazione».

**CIOCE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.** Signor Presidente, con la previsione contenuta nel testo presentato dal Governo si è inteso tener conto delle esigenze dei giovani notai, che all'inizio dell'attività professionale potrebbero trovarsi in condizioni economiche tali da non poter fronteggiare il soddisfacimento di un bisogno primario, qual è quello della disponibilità della casa di abitazione.

Non è quello prospettato dal Governo nel disegno di legge in esame un principio del tutto originale, in quanto è stato mutuato il principio già contenuto nell'ordinamento positivo in favore dei pubblici dipendenti, i quali — come è noto — possono avvalersi di mutui agevolati dal concorso dello Stato nel pagamento degli interessi. Analogo principio, sia pure con l'esclusione del contributo parziale del pagamento degli interessi, è contenuto nella normativa di altri ordinamenti professionali, come quelli degli ingegneri e dei medici.

In conclusione il Governo ritiene che la previsione originaria possa essere confermata, in quanto è ragionevole ritenere che il consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato determinerà l'entità della contribuzione, non fissata legislativamente, con riferimento alle disponibilità concrete della Cassa, secondo i principi di una corretta amministrazione.

L'espunzione proposta dal senatore Russo potrebbe limitarsi al pagamento degli interessi. Queste sono le conclusioni del Governo.

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

68° RESOCONTO STEN. (17 aprile 1986)

PRESIDENTE. Senatore Russo, ritiene di dover mantenere il suo emendamento integralmente, di limitarlo solo alla parte riguardante gli interessi o di doverlo ritirare?

RUSSO. Signor Presidente, mantengo l'emendamento per quella parte tendente a sopprimere le parole: «e contribuendo al parziale pagamento dei relativi interessi».

GIANGREGORIO. Non vedo la ragione per cui si debba porre tale limitazione alla Cassa. È logico che, se è stata inserita una simile disposizione, la Cassa non andrà ad anticipare gli interessi per un notaio che lavora moltissimo e che guadagna bene; evidentemente quella norma è da applicarsi al notaio che lavora meno.

Sono del parere che debba rimanere l'obbligo della Cassa del notariato di pagare, sia pure parzialmente, gli interessi per i mutui che andrà a contrarre il notaio.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Russo all'articolo 1, tendente a sopprimere al numero 7) le parole: «e contribuendo al parziale pagamento dei relativi interessi».

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Gallo all'articolo 1, che faccio mio, tendente ad aggiungere al numero 7) dopo le parole: «prima abitazione», la parola: «anche».

**È approvato.**

DE CINQUE. Signor Presidente, a seguito delle note polemiche ho avuto un incontro con rappresentanti della categoria.

Abbiamo esaminato così la situazione dell'iter del provvedimento. Si è rilevato che un buon risultato, che manterrebbe immutata la situazione attuale e che darebbe la possibilità di affrontare il problema da parte della commissione amministrativa della Cassa con maggiori possibilità di orientarsi verso situazioni che tengano conto anche di diverse istanze che provengono dalla categoria (mu-

tualità mista o mutualità pura, eccetera) sarebbe quello di far tornare anzitutto il testo dell'articolo 1 del disegno di legge alla stessa formulazione letterale che c'è nell'articolo 1, primo comma, del regio decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239.

PRESIDENTE. Senatore De Cinque, le debbo far presente che avevamo accantonato l'articolo 1 limitatamente alla necessità di discutere ed approvare il solo numero 7), pertanto è preclusa qualsiasi modificazione al primo comma dell'articolo 1, approvato nella seduta del 15 gennaio.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, mantengo l'emendamento, sempre nello spirito della cauzione notarile perchè se il legislatore ha previsto che il notaio che svolge una funzione pubblica deve versare una cauzione, ha voluto fare in modo che con questa cauzione si garantissero i terzi e lo Stato in relazione agli obblighi che il notaio assume nei confronti delle parti e dello Stato.

Ritenuto che la cauzione notarile nelle dimensioni attuali non ha più ragione di essere e ritenuto che è necessario comunque prevedere un sistema che garantisca lo Stato e i terzi per i versamenti che deve fare il notaio, credo sia giusto che la Cassa nazionale del notariato, anche recependo un po' quello che sta succedendo nei vari consigli notarili e soprattutto in quelli del Nord, provveda a creare forme assicurative anche stipulando convenzioni per questi debiti che il notaio potrebbe avere nei confronti delle parti, fatto sempre salvo il diritto di rivalsa nei confronti del notaio responsabile.

Nè vale il discorso, che fa anche il Ministero, della deresponsabilizzazione del notaio, perchè comunque il notaio è responsabile di quello che fa. Questa forma assicurativa è posta nell'interesse sia del notaio che delle parti.

Inoltre, non vedo come questa nuova forma assicurativa possa portare, come dice il Ministero del tesoro, ad una spinta inflattiva; la verità è che si è sentita sempre l'esigenza di costituire una idonea garanzia per il risarcimento dei danni causati da un no-

taio nell'esercizio dell'attività professionale. Se il tutto viene visto nell'ottica che ha ispirato il legislatore, quando ha previsto la cauzione notarile a quell'epoca sufficiente a coprire i danni che potevano essere arrecati, ritengo opportuno proporre una forma sostitutiva, anzichè elevare, tenendo conto della svalutazione della moneta, l'attuale cauzione che va da lire 3.000 a lire 15.000 fino ai livelli che si potrebbero oggi giustificare. Questa riqualificazione andrebbe senz'altro contro i giovani notai, i quali sarebbero costretti a versare cauzioni di molti milioni. D'altra parte che valore ha una cauzione di 3.000 lire o di 15.000 lire (per le sedi più grandi)? Costituisce soltanto un documento per l'iscrizione.

Pertanto o si continua a mantenere questa garanzia o la si abolisce del tutto ed allora si dice che il notaio, libero professionista esercente una funzione pubblica, è equiparato a tutti gli altri professionisti e pertanto non è tenuto a versare la cauzione, oppure si trova un altro sistema. C'è da precisare che, a differenza di tutti gli altri professionisti, il notaio incassa per conto dello Stato imposte e tasse, e da questo deriva la necessità di una garanzia. Però se si vuole eliminare la garanzia, eliminiamola del tutto, ma non possiamo comunque far rimanere la cauzione ai livelli di oggi. Anche se ne fissassimo l'entità a tre e quindici milioni, si tratterebbe comunque di una cifra esigua in relazione al valore degli affari che il notaio conclude ed in relazione alle imposte che riscuote dai clienti per conto dello Stato.

PRESIDENTE. Senatore Di Lembo, la soppressione della cauzione da dove deriva?

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Lo vedremo successivamente; esiste un altro emendamento che io intendevo presentare, che prevede la soppressione della cauzione.

BATTELLO. Ma la norma che istituisce la cauzione dove si trova?

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Si trova nella legge n. 89 del 16 febbraio 1913, all'articolo 19.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Onorevoli colleghi, desidero fare, a nome del mio Gruppo politico, una dichiarazione di voto. Aderisco pienamente a tutte le osservazioni espresse dal relatore, senatore Di Lembo, aderisco all'emendamento da lui proposto e pertanto voterò a favore di esso.

DE CINQUE. Io sono senz'altro favorevole all'emendamento del senatore Di Lembo. Debbo però esprimere qualche perplessità circa il secondo punto, riguardante il pagamento delle imposte per conto dei clienti. È vero che l'articolo 22 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, prevedeva una simile destinazione della cauzione, però ritengo che questo comporterebbe un elevato costo dell'assicurazione, in quanto l'importo delle imposte che il notaio deve pagare per conto del cliente può essere anche molto consistente e temo che ciò crei difficoltà nella ricerca di forme assicurative a prezzi accessibili, in grado di coprire questo onere. Io limiterei la cauzione al risarcimento dei danni, cioè alla responsabilità che il notaio come professionista si assume nei confronti dei clienti per i quali compie la prestazione, e al pagamento delle tasse dovute all'archivio notarile; eliminerei il pagamento delle imposte per conto dei clienti, perchè, d'altra parte, se il notaio ha percepito dal cliente l'importo dell'imposta che è suo diritto-dovere farsi anticipare nel momento in cui riceve l'atto e poi lo distrae per altre finalità, non mi sembra giusto che debba intervenire questo fondo di garanzia con un onere che praticamente viene a ricadere su tutti i notai.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Non si tratta tuttavia di cifre molto alte.

DE CINQUE. Con il pagamento delle imposte per conto dei clienti si può arrivare anche a decine e decine di milioni e mentre le tasse dovute all'archivio notarile sono cifre relativamente esigue, la responsabilità nei confronti dei terzi danneggiati o dei clienti danneggiati è invece molto più consistente. D'altra parte anche materialmente io non vedo come si possa attivare questa for-

ma di assicurazione. Il notaio deve pagare l'imposta all'ufficio del registro nel momento in cui va a registrare l'atto, cioè entro venti giorni dal suo ricevimento: se il notaio in quel momento non ha più i fondi come interviene la garanzia? Anche la strumentazione operativa mi sembra difficile.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Il notaio che non registra un atto non ci va dopo venti giorni, ci va dopo due mesi, dopo un anno, dopo due anni, il notaio può dimenticarsi addirittura di trascrivere un atto. Se non dovesse registrare l'atto rientriamo in un altro campo, in quello del danno arrecato al privato, perchè il privato paga per la registrazione allo Stato. Si era voluto riproporre quanto espresso nell'articolo 22 della legge n. 89 del 1913, a proposito della cauzione. In base a questo articolo la cauzione era vincolata al risarcimento dei danni cagionati dal notaio nell'esercizio delle sue funzioni — e questo è stato mantenuto —, al rimborso delle spese sostenute dall'archivio e dal Consiglio notarile nell'interesse del notaio o contro il medesimo, nell'interesse dei suoi eredi o contro i medesimi, al pagamento delle tasse da lui dovute all'erario, al pagamento delle tasse da lui dovute all'archivio o al Consiglio notarile, al pagamento delle pene pecuniarie incorse nell'esercizio delle sue funzioni. Bisogna anche vedere come è stato interpretato questo articolo; «da lui dovute», cosa significa?

DE CINQUE. Significa dovute dal notaio e non dai clienti. Il notaio è responsabile di imposta nei confronti dello Stato per gli atti che riceve, ma chi è radicalmente tenuto al pagamento è sempre il cliente. Se una persona si reca dal notaio per stipulare un atto deve anticipare le somme dovute per farlo. Nel momento in cui il notaio riceve l'atto diventa responsabile d'imposta nei confronti dell'erario per le tasse dovute, ma non è il notaio il debitore di imposta. Non confondiamo «tasse da lui dovute» con le tasse che il notaio deve versare per conto del cliente: sono due cose completamente diverse; le tasse «da lui dovute» sono quelle che il notaio paga come professionista.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ma come? Il notaio non si fa lasciare i soldi per pagare la trascrizione dell'atto?

DE CINQUE. Il senatore Di Lembo ha voluto fare un parallelo tra il numero 3) dell'articolo 22 della legge del 1913 e la formula da lui proposta e da inserire nel secondo comma dell'articolo 1, ma mi sembra che si tratti di due concetti diversi. Naturalmente posso sbagliare, ma ritengo che il pagamento dovuto dal notaio all'erario sia relativo alle imposte che gravano sulla sua attività professionale. Non so quale tipo di imposte vi fosse nel 1913; certamente non c'era l'IRPEF o l'IVA o anche l'IGE, magari c'era l'imposta sulla ricchezza mobile. Comunque esaminando l'attuale normativa sul registro potremmo constatare che il debitore di imposta è il cliente, mentre il notaio è responsabile del pagamento di quella imposta in via sussidiaria, tanto è vero che sono previsti anche i casi di rimborso.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. C'è solidarietà o no?

DE CINQUE. Non si tratta di solidarietà vera e propria, ma di responsabilità dell'imposta che è cosa diversa, tanto è vero che l'ufficio del registro quando agisce per il recupero dell'imposta, agisce sul cliente e non sul notaio.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Se però nel frattempo il cliente non ha più i mezzi per provvedere al pagamento, paga il notaio.

DE CINQUE. Se è un'imposta di tipo complementare. Perciò dico che non è una responsabilità diretta del notaio. Qualora, però, dovessimo affermare che il notaio assume l'obbligo del pagamento dell'imposta, gli addosseremmo una nuova responsabilità.

Allora, a mio giudizio, introdurre una simile garanzia è possibile, forse auspicabile, ma vorrei pregare il senatore Di Lembo — il quale l'avrà certamente già fatto — di valutare meglio quale può essere l'effetto di una

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

68° RESOCONTO STEN. (17 aprile 1986)

clausola di questo tipo, oltretutto difficile da introdurre nel sistema assicurativo ed implicante costi elevatissimi, perchè registrare un atto può costare anche svariati milioni.

Per il resto sono d'accordo con l'orientamento espresso dal senatore Di Lembo nel suo emendamento.

**PRESIDENTE.** Il senatore De Cinque vuol quindi eliminare l'espressione «il pagamento delle imposte per conto dei clienti» dall'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Di Lembo, mentre per il resto concorda.

**RUSSO.** Signor Presidente, in linea generale condivido l'emendamento del senatore Di Lembo perchè si tratta di una forma di garanzia non solo per il notaio, ma anche per il cliente. D'altra parte è anche una forma di modernizzazione della cauzione notarile, spesso insufficiente — come ci ha spiegato il senatore Di Lembo — a coprire il pagamento delle imposte a cui è destinata.

Quanto alla disputa relativa all'opportunità o meno di introdurre nella forma di garanzia prevista dall'emendamento il pagamento dell'imposta per conto del cliente, vorrei fare una proposta che mi auguro possa essere accolta sia dal senatore De Cinque che dal relatore. Siccome in effetti si tratta di mettere le parti in condizione di recuperare l'eventuale danno derivante da una negligenza o da un comportamento doloso appropriativo da parte del notaio, potremmo mantenere solo l'espressione «il risarcimento dei danni causati da notai nell'esercizio della loro funzione e della loro attività professionale», espressione già abbastanza ampia, ma che potrebbe essere completata con l'aggiunta delle parole «le restituzioni e» prima delle altre «il risarcimento dei danni», eccetera.

In questo modo elimineremmo il concetto forse ambiguo del pagamento delle imposte (perchè alcuni argomenti portati dal senatore De Cinque sono convincenti). Tuttavia, qualora vi fosse un atto appropriativo di una somma cospicua da versare all'erario da parte del notaio, a ciò sopperirebbe il concetto di «restituzione», accanto a quello di «risarcimento dei danni».

**PRESIDENTE.** Abbiamo allora un subemendamento del senatore Russo, il quale propone di eliminare l'espressione «il pagamento delle imposte per conto dei clienti» e di inserire nel capoverso precedente le parole: «le restituzioni e» prima delle altre: «il risarcimento dei danni causati da notai nell'esercizio della loro funzione e della loro attività professionale».

**BATTELLO.** Signor Presidente, apprezzo il senso dell'emendamento del relatore che necessariamente si collega all'altro suo emendamento relativo alla soppressione dell'istituto della cauzione notarile. Apprezzo questo orientamento perchè in sostanza interveniamo su una normativa piuttosto antiquata (l'istituto della cauzione infatti risale all'ordinamento del 1913), adeguando le finalità della cauzione alle nuove esigenze e predisponendo una nuova strumentazione. Ciò anche alla luce del fatto che la misura della cauzione notarile è palesemente inadeguata al perseguimento dei fini ricompresi nell'articolo 22 della normativa del 1913.

Ricordo a tale proposito che l'articolo 22 — già ricordato dal collega Di Lembo — recita: «La cauzione è vincolata con diritto di prelazione nell'ordine seguente» ed enuncia cinque finalità, la prima delle quali è il risarcimento dei danni cagionati dal notaio nell'esercizio delle sue funzioni e la terza è il pagamento delle tasse da lui dovute all'erario (e su questo punto abbiamo già ascoltato il collega De Cinque).

Pertanto l'orientamento di fondo prospettato dal relatore è condivisibile e ritengo superata anche l'obiezione che ci potrebbe venir mossa sul riflesso che si trasferisce, da un istituto basato su un obbligo del notaio a un istituto che nasce da una iniziativa della Cassa, la realizzazione di una finalità che comunque consegue dall'attività del notaio. Si potrebbe affermare cioè che alleggeriamo la posizione e le responsabilità personali del notaio. Tale obiezione può essere superata agevolmente non solo affermando che l'istituto della cauzione, per come è attualmente strutturato, è inadeguato al perseguimento delle finalità previste, ma anche considerando che con questo nuovo strumento garantia-

mo in ultima analisi il cliente, il cittadino, colui il quale si rivolge al notaio che esercita una funzione pubblica e che per tale motivo, poichè il notaio è «persona pubblica», ha sostanzialmente il diritto di essere garantito da qualsiasi danno che nell'esercizio di tale pubblica funzione a lui venga cagionato.

Per quanto riguarda la discussione sorta sulla formulazione, sono d'accordo con l'emendamento presentato dal senatore Russo.

In merito alle imposte, propongo di mantenere la formulazione del testo del 1913: «al pagamento delle tasse da lui dovute all'erario dello Stato». Se la formulazione del 1913 non ha dato motivi di contestazioni e discussioni su cosa significasse «tasse da lui dovute», possiamo tranquillamente sostituire con questa formulazione le parole «pagamento delle imposte per conto dei clienti», in modo da risolvere la questione.

Mantenendo la vecchia formulazione salviamo le finalità che meritano di essere ancora conservate, solo che queste finalità non vengono più realizzate con la pura cauzione, ma con l'istituto della convenzione.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, non sono d'accordo, per una ragione importantissima: essere in linea con la vecchia legge non vuol dire cogliere lo spirito della vecchia legge. Le parole, però, possono andare oltre l'intenzione del legislatore, che — non dimentichiamolo — ha dettato queste norme nel 1913, quando cioè le imposte di registro, ad esempio, funzionavano in modo diverso.

D'altra parte, se dovessimo attingere dalla precedente esperienza, dobbiamo considerare che l'istituto della cauzione non ha mai funzionato, perchè se ci sono stati danni nei confronti dello Stato o delle parti il notaio ha dovuto rispondere non con la cauzione in quanto questa si è rivelata del tutto insufficiente. La cauzione, in realtà, non è altro che un reperto archeologico che non ha mai funzionato.

Non posso essere favorevole alla tesi che dobbiamo creare una cauzione o un sistema per garantire lo Stato del pagamento dell'imposta da parte del notaio: non sarebbe giusto nei confronti degli altri cittadini, per-

chè in Italia non ci sono cittadini di serie A e cittadini di serie B, nè la legge poteva voler dire questo.

Inoltre, l'assicurazione sicuramente avrebbe dei costi contenuti, in quanto le compagnie di assicurazione guardano al rischio dell'operazione: nella fattispecie non è che i notai non paghino le tasse, ma è il caso limite a cui la cauzione deve far fronte con una garanzia.

Pertanto, sono d'accordo a restare nello spirito della legge, ma dobbiamo modificarne la formulazione, perchè sarebbe davvero immorale dire che si è studiato un sistema per garantire lo Stato delle tasse che deve pagare il notaio.

DE CINQUE. Signor Presidente, vista la posizione espressa dal relatore, non insisto sul mio subemendamento. Trovo, comunque, buona la proposta del senatore Battello.

GIANGREGORIO. Signor Presidente, ho proposto un subemendamento all'emendamento in questione del senatore Di Lembo, tendente a sopprimere dopo le parole: «distrettuale ed interdistrettuale» le parole: «e fatto salvo in ogni caso il diritto di rivalsa nei confronti del notaio responsabile», perchè mi sembrerebbe eccessivo far gravare l'onere di questa polizza assicurativa sulla Cassa del notariato.

Sono, comunque, d'accordo sull'emendamento presentato dal senatore Di Lembo, ma devo fare qualche osservazione.

Per quanto mi riguarda sono d'accordo anche sul subemendamento del senatore Russo, che propone di aggiungere la parola «restituzioni» prima della parola «risarcimento» al punto 7-bis; per quanto riguarda il pagamento delle imposte per conto dei clienti, ritengo che per ovviare ad ogni problema si potrebbe aggiungere, lasciando invariata l'espressione «il pagamento delle imposte per conto dei clienti», l'espressione «se ed in quanto dovute». Infatti, anche se si ritornasse alla dizione della legge n. 89 del 1913, il problema dell'ammontare delle tasse si porrebbe sempre e potrebbero sorgere delle difficoltà anche per la stipula della polizza assicurativa, in quanto l'assicuratore potreb-



2<sup>a</sup> COMMISSIONE

68° RESOCONTO STEN. (17 aprile 1986)

be sospettare che l'ammontare di queste tasse è eccessivo. Poichè si è detto anche che il notaio non è tenuto a rispondere nei confronti del fisco, proporrei come subemendamento di aggiungere, ripeto, l'espressione «se ed in quanto dovute».

PRESIDENTE. Senatore Di Lembo, lei ha ascoltato la proposta del senatore Giangregorio e le motivazioni che egli ha fornito; vi è da considerare anche il subemendamento proposto dal senatore Russo, su cui il senatore Giangregorio si dichiara favorevole: tale subemendamento però era stato presentato per sostituire il concetto di pagamento delle imposte per conto dei clienti, concetto che invece il senatore Giangregorio intende mantenere. La pregherei inoltre, senatore Di Lembo, di esprimere il parere sugli emendamenti e sui subemendamenti — prevalentemente formali — presentati dal senatore Gallo, oggi assente, al comma 7-bis, che lei, se crede, potrebbe fare propri, e di darci anche il suo parere sull'opportunità di sopprimere la previsione della salvezza del diritto di rivalsa nei confronti del notaio responsabile del fatto per il quale è scattata la copertura assicurativa.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Io sono favorevole alla proposta del collega Russo, tendente ad inserire la parola «restituzioni» prima della parola «risarcimento», così come sono favorevole alla proposta di aggiungere l'espressione «se ed in quanto dovute» dopo le parole «il pagamento delle imposte per conto dei clienti», perchè si tratta, a mio avviso, di una precisazione opportuna. Per quanto riguarda la proposta di soppressione dell'inciso «fatto salvo il diritto di rivalsa nei confronti del notaio responsabile»; si tratta di una proposta che deriva dal subemendamento presentato dal senatore Gallo e mi sembra che ci sia in tal senso anche una proposta del Governo.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Si tratta però di un emendamento aggiuntivo e non soppressivo, senatore Di Lembo. Il collega Gallo proponeva l'espressione: «a provvedere a forme assicu-

ative mediante stipulazione, promuovendo apposite organizzazioni a livello regionale, distrettuale e interdistrettuale...» si trattava di una formula tesa a migliorare il testo. Tuttavia si è usata l'espressione «A garantire», perchè si è voluto fissare il concetto che questo nuovo sistema serve, come la cauzione, proprio a «garantire», e pertanto sostituisce la cauzione stessa.

PRESIDENTE. Pertanto la parola «garantire» è vincolante. Ritengo inoltre che l'espressione «fatto salvo il diritto di rivalsa nei confronti del notaio responsabile» sia tautologica.

DE CINQUE. Allora ci riportiamo alle norme generali sulle assicurazioni.

GIANGREGORIO. Signor Presidente, l'onere di questa assicurazione incombe sulla Cassa del notariato? Se è così, mi sembra un onere inutile per la Cassa, perchè sono sempre i notai che pagano. Anche il Parlamento nei confronti dei parlamentari stipula una polizza assicurativa per gli infortuni, che viene però pagata da ciascuno di noi.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. La Cassa nazionale del notariato funziona solo con i contributi dei notai.

PRESIDENTE. Il secondo comma dell'articolo 1 dice espressamente: «All'uopo con il fondo costituito dalle quote di onorario versate dai notai provvede:».

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Signor Presidente, desidero fare alcune osservazioni.

Il senatore Di Lembo nel suo primo intervento ha già fatto espresso riferimento alle perplessità manifestate dal Ministero del tesoro e debbo dire che il Governo non ritiene che sussistano delle ragioni per contrastare l'accoglimento della proposta del senatore Di Lembo, sempre però che sia salvaguardato il principio in forza del quale ogni potere di iniziativa in proposito spetti esclusivamente alla Cassa del notariato. In aggiunta a quanto ho già detto prima, propongo che dopo le

parole: «il diritto di rivalsa» e prima di quelle: «nei confronti del» vengano inserite le parole: «a favore della Cassa nazionale del notariato». In tal modo si può evitare ogni dubbio interpretativo in ordine al diritto di rivalsa.

**PRESIDENTE.** A mio avviso invece sarebbe opportuno sopprimere l'inciso in questione, riferendosi alle norme generali, come già è stato detto.

**DE CINQUE.** La Cassa stipula un contratto per garantire il pagamento da parte del notaio; se un domani, ad esempio, l'INA paga per un errore commesso dal notaio ai danni di un cliente, il notaio è inadempiente e pertanto è l'INA che si rivarrà nei suoi confronti.

**CIOCE**, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Salvo che la Cassa del notariato non sia obbligata ad intervenire immediatamente.

**DE CINQUE.** No, onorevole Sottosegretario, sarà sempre l'Istituto di assicurazioni ad intervenire, altrimenti la Cassa si dovrebbe sostituire ad esso e mi sembra troppo. La Cassa stipula una polizza generale e paga, ad esempio, un miliardo l'anno come premio assicurativo a favore di tutta la categoria dei notai, ma l'assicuratore è l'INA, è quest'ultimo che sopporta il rischio e che ha quindi il diritto di rivalsa.

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione dell'emendamento aggiuntivo del punto n. 7-bis presentato dal senatore Di Lembo che, anche a seguito dei suggerimenti venuti da più parti, risulta così formulato: «a garantire mediante forme assicurative, anche stipulando convenzioni con istituti di assicurazione ed eventualmente promuovendo apposite organizzazioni a livello regionale, distrettuale o interdistrettuale:

le restituzioni e il risarcimento dei danni causati dai notai nell'esercizio della loro funzione e della loro attività professionale;

il pagamento delle imposte per conto dei clienti in quanto dovute;

il pagamento delle tasse dovute agli archivi notarili e dei contributi dovuti al Consiglio nazionale del notariato e ai Consigli notarili».

Su questo testo il Governo si rimette alla Commissione.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

**È approvato.**

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 1, che, nel testo emendato e con talune correzioni formali, volte ad una migliore formulazione del testo, risulta del seguente tenore:

#### Art. 1.

1. La Cassa nazionale del notariato, istituita con regio decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239, esplica, nell'ambito della categoria dei notai, attività di previdenza, di mutua assistenza e di solidarietà fra gli iscritti.

2. All'uopo, con il fondo costituito dalle quote di onorario versate dai notai, provvede:

a) alla corresponsione del trattamento di quiescenza a favore del notaio che cessa dall'esercizio e di reversibilità a favore del coniuge, dei figli minori e degli altri soggetti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

b) alla liquidazione dell'indennità di cessazione a favore del notaio che cessa dall'esercizio, ovvero dei soggetti previsti dall'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

c) alla corresponsione a favore del notaio in esercizio di assegni integrativi degli onorari percepiti nell'anno, se inferiori ad un ammontare predeterminato;

d) alla concessione di contributi per l'impianto dello studio del notaio di prima nomina, se versa in condizioni di disagio economico;

e) alla concessione di assegni di studio a favore dei figli del notaio in esercizio o cessato;

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

68° RESOCONTO STEN. (17 aprile 1986)

f) alla corresponsione di sussidi a favore del notaio cessato o in esercizio, del coniuge e dei suoi parenti entro il secondo grado, se versano in condizioni di disagio economico;

g) alla concessione di mutui al notaio in esercizio per l'acquisto o la ristrutturazione dello studio, per l'acquisto o la costruzione della casa da adibire a prima abitazione, anche stipulando apposite convenzioni con istituti di credito abilitati alla concessione di prestiti a medio e lungo termine e contribuendo al parziale pagamento dei relativi interessi;

h) a garantire mediante forme assicurative, anche stipulando convenzioni con istituti di assicurazione ed eventualmente promuovendo apposite organizzazioni a livello regionale, distrettuale o interdistrettuale:

1) le restituzioni e il risarcimento dei danni causati dai notai nell'esercizio della loro funzione e della loro attività professionale;

2) il pagamento delle imposte per conto dei clienti in quanto dovute;

3) il pagamento delle tasse dovute agli archivi notarili e dei contributi dovuti al Consiglio nazionale del notariato e ai Consigli notarili;

i) al soddisfacimento di ogni altro onere espressamente imposto a suo carico da disposizioni di legge.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 12, precedentemente accantonato.

Ne do lettura, con l'avvertenza che per una migliore formulazione tecnica del testo vengono introdotte in tale articolo talune modificazioni di carattere puramente formale.

Art. 12.

1. Gli archivi notarili e gli uffici del registro provvedono alla riscossione delle quote di onorario dovute alla Cassa nazionale del notariato, di cui all'articolo precedente e all'articolo 18 della legge 22 novembre 1954, n. 1158, e al relativo versamento a favore della predetta Cassa, trattenendo un aggio nella misura rispettivamente del 2 per cento e del 5 per cento.

2. Le somme come sopra riscosse dagli archivi notarili e dagli uffici del registro, prelevato l'aggio previsto dal comma precedente, sono versate a cura dei capi dei suddetti uffici su conto corrente postale della Cassa nazionale del notariato, nei termini e con le sanzioni di cui all'articolo 22 del regolamento sui servizi contabili degli archivi notarili, approvato con regio decreto 6 maggio 1929, n. 970.

3. Gli archivi notarili sono tenuti ad inviare alla Cassa nazionale del notariato e al Consiglio nazionale del notariato, entro la fine di ciascun mese, un prospetto degli onorari dei repertori dei notai del distretto relativi al mese precedente.

A tale articolo è stato presentato dal relatore un emendamento tendente ad aggiungere, dopo il primo comma, il seguente:

«...L'importo dell'aggio trattenuto dall'Amministrazione degli archivi notarili è ripartito semestralmente tra il personale in servizio, secondo i criteri che verranno stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il consiglio di amministrazione degli archivi notarili».

DE CINQUE. Dichiaro il mio voto favorevole.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Non ho osservazioni da fare.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 12 nel suo insieme, così come modificato.

**È approvato.**

Data l'ora tarda, se non ci sono osservazioni, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 13,15.*

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale  
e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO